



# COMUNE DI FAVARA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

## COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 57 DEL 19/05/2021

**OGGETTO:** Istanza presentata da \_\_\_\_\_ S.p.A. prot. n. \_\_\_\_\_ del 21/07/2017. Rif. fasc. Ge.Di. Nr. 346. **NON AMMISSIONE PARZIALE alla massa passiva della liquidazione**

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di Maggio, alle ore 1825, nella sede del Comune di Favara, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Favara, nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
Dott. Paolo Ancona	Presidente	X	
Dott. Giuseppe Gaeta	Componente	X	
Dott.ssa Alessandra Melania La Spina	Componente	X	

Partecipa alla seduta il Sig. Calogero Puccio, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

#### PREMESSO:

- Che il Comune di Favara, con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 23/11/2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- Che con decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017, notificato al Sindaco del Comune in data 10/02/2017, è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Favara, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- Che in data 16/02/2017 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione;
- Che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n.267, l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione è avvenuto in data 16/02/2017, entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;
- Che con la deliberazione n.1 del 16/02/2017, ad unanimità dei componenti della Commissione è stato eletto Presidente della stessa, il Dott. Paolo Ancona;
- Che con la deliberazione n.1 del 16/02/2017 oltre alle normali procedure di insediamento della Commissione ed alla nomina del Presidente si è dato avvio agli adempimenti preliminari, ivi compresa l'approvazione dello schema di avviso/manifesto dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale, che è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e all'albo pretorio on line, affisso, in forma di manifesto, nel Comune di Favara e diffuso anche attraverso comunicato stampa agli organi di informazione;
- Che con la deliberazione n.6 del 29/03/2017 è stata disposta la proroga di trenta giorni del termine, stabilito precedentemente alle ore 13,00 del 18/04/2017, per consentire ai legittimi creditori di

poter produrre l'istanza di cui all'articolo 254, comma 2, del TUEL, fissando la definitiva scadenza alle ore 13,00 del 18 Maggio 2017;

- Che con deliberazione n. 8 del 05/06/2017, questa Commissione ha approvato la "Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 D.Lgs. n.267/2000" notificandola al Sindaco ed ai componenti tutti della Giunta;
- Che con deliberazione n. 59 del 05/07/2017, immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato l'adesione alla procedura semplificata di cui all'art. 258 D.Lgs. n.267/2000;
- Che con deliberazione n. 11 del 10/07/2017 per come modificata con deliberazione n.10 del 27/11/2019 questa Commissione ha fissato i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- Che questa Commissione Straordinaria ha definito l'istruttoria relativa alle domande presentate o trasmesse d'ufficio inerenti prestazioni da lavoro dipendente;
- Che questa Commissione ai sensi di legge ha competenza per atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31/12/2015;

**VISTA** l'istanza presentata da S.p.A. acquisita al protocollo generale del Comune con il n. 32240 del 21/07/2017, per il presunto credito vantato nei confronti del Comune per un importo totale di € 744.835,35;

**CONSIDERATO** che con delibera n. 2 del 01/02/2018 è stato comunicato ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241/1990 l'avvio del procedimento istruttorio;

**DATO ATTO** che, a seguito di istruttoria si è pervenuti alla determinazione di non ammissibilità PARZIALE alla massa passiva del presunto credito vantato per l'importo di euro 87.453,35 di cui euro 79.144,41 relativi alle 4 note debito di cui in allegato 7 del D.I., ed euro 8.894,48 relative a spese di lite liquidate in Decreto Ingiuntivo. Fornendo al riguardo la seguente motivazione: *"Ritenuta la non ammissibilità alla massa passiva delle pretese creditorie riferite ad interessi passivi come univoco orientamento giurisprudenziale. La non ammissibilità alla massa passiva dell'importo di euro 79.144,41 di cui alle 4 note debito di cui in allegato 7 del D.I. La non ammissibilità alla massa passiva delle ulteriori pretese creditorie relative ad interessi passivi e spese di giudizio di cui al Decreto Ingiuntivo citato; ciò nella somma calcolata dall'OSL in euro 8.308,94 (od anche nella diversa somma eventualmente calcolata dal creditore istante). Detto D.I., infatti, è stato attivato in data successiva alla dichiarazione di dissesto e costituisce esso stesso autonoma fonte del debito in questione per libera scelta del creditore di non proporre la pretesa creditoria secondo la prevista procedura (istanza di ammissione alla massa passiva) ma seguendo diversa procedura peraltro fine a se stessa essendo preclusa, pur al suo positivo esito finale, l'azione esecutiva nei confronti del Comune. Nella fattispecie appare evidente come la gestione straordinaria non possa farsi carico di un costo sostenuto dalla parte per sua libera determinazione di seguire iter procedurale diverso da quello previsto dal TUEL; e di proporre ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere, con aggravio di costi, quanto ugualmente ottenibile con una semplice istanza di ammissione alla massa passiva (il cui eventuale rigetto, questo sì, avrebbe potuto costituire oggetto di impugnativa)".*

**DATO ATTO** altresì che, per la restante somma richiesta, sarà trasmessa proposta transattiva ai sensi dell'art. 258 D. Lgs. n.267/2000 e si procederà dunque all'ammissione e liquidazione, in caso di accettazione, o all'accantonamento, in caso di non accettazione;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- Questa Commissione Straordinaria, con nota prot. n. 12215 del 07/04/2021, ha dato comunicazione all'istante di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. per come recepita in Sicilia, in merito alla richiesta presentata, indicando le suddette motivazioni di non ammissione PARZIALE alla massa passiva;
- Da parte del creditore istante, sono pervenute osservazioni al suddetto preavviso di rigetto parziale con PEC in data 19/04/2021, assunta al protocollo dell'ente al nr. 14120 in data 20/04/2021;
- Dette osservazioni sono state ritenute fondate dall'OSL per l'aspetto relativo alla corretta determinazione dell'importo che resta ammissibile stante che, per mero errore di

1. Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. Di non ammettere parzialmente alla massa passiva della liquidazione limitatamente all'importo di euro 87.453,35, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, l'istanza d'Ufficio presentata per International Factors Italia S.p.A. acquisita al protocollo generale del Comune con il n. 32240 del 21/07/2017, per il presunto credito vantato nei confronti del Comune per un importo totale di € 744.835,35;
3. Di includere il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività non inserite nella massa passiva, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, co. 7, del vigente TUEL;
4. Di dare atto che, per la restante somma richiesta, sarà trasmessa proposta transattiva ai sensi dell'art. 258 D.Lgs. n. 267/2000 e si procederà dunque all'ammissione e liquidazione, in caso di accettazione, o all'accantonamento, in caso di non accettazione, secondo quanto disposto da questa Commissione con deliberazione n. 11 del 10/07/2017 per come modificata con deliberazione n.10 del 27/11/2019;
5. Di disporre, a cura dell'Ufficio di Segreteria, la trasmissione del presente atto deliberativo all'istante al recapito indicato ai sensi dell'art. 9 comma 4 DPR 378/93, con modalità che garantisca data certa di ricezione (messo comunale, posta elettronica certificata, raccomandata A/R);

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del DPR 378/1993 e sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune e sull'home page del sito istituzionale del Comune a cura dell'ufficio segreteria, avendo cura di rendere non leggibili eventuali dati, nel rispetto della normativa sulla privacy.

La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della stessa Segreteria generale:

- Al Sindaco del Comune di Favara;
- Al Presidente del Consiglio Comunale di Favara;
- Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Favara;
- Al Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Favara.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica o ricorso Straordinario al Presidente della Regione entro gg. 120 (centoventi) giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente verbale previa redazione, lettura e approvazione, viene sottoscritto come segue.


#### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente Dott. Paolo Ancona


Il Componente Dott.ssa Alessandra Melania La Spina

Il Componente Dott. Giuseppe Gaeta






---


---


---

 SEGRETARIO VERBALIZZANTE  




digitazione, era stato indicato l'importo di euro 657.382,00 invece del corretto importo pari ad euro 657.832,00;

- L'OSL ritiene di dover confermare la non ammissione alla massa passiva delle spese per D.I. pari ad euro 8.894,48; circostanza peraltro non contestata dal creditore pur nella sua riaffermazione di non rinuncia alla spettanza che si riserva di far valere nei confronti del Comune;
- Viceversa, l'OSL ritiene di dover confermare la non ammissione alla massa passiva del dissesto dell'ulteriore importo di euro 79.144,41 (come sopra specificato) per le motivazioni già addotte e, seppur succintamente, rappresentate nel preavviso di rigetto;
- Relativamente a tale importo di euro 79.144,41 (interessi passivi), pur rilevando il pregio delle argomentazioni addotte dal creditore, l'OSL non può che conformare il suo operato all'orientamento giurisprudenziale sul tema. In particolare, si ribadisce che non possono essere ammessi alla massa passiva degli enti Locali dissestati debiti derivanti dalla maturazione di interessi di mora o interessi corrispettivi riconosciuti dopo il 25/10/1997 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 15/9/1997 n. 342), difettando l'utilità ed arricchimento per l'ente nei termini prescritti dall'art. 37 D.Lgs. n. 77/1995. L'evoluzione normativa culminata negli artt. 191 comma 4 e 194 comma 1 del TUEL, evidenzia che il riconoscimento del debito fuori bilancio non costituisce fattispecie idonea a produrre i medesimi effetti negoziali della fattispecie legale, ma può solo fondare un'azione di indebito arricchimento, in precedenza non consentita, nei limiti del riconoscimento dell'utilità della prestazione e dell'arricchimento per l'ente che, quindi, non resta obbligato per la parte di compenso non riconoscibile, dovendo di questa rispondere direttamente chi ha consentito la fornitura / causato il ritardo. Giova qui richiamare, per chiarezza, la sentenza del TAR Catania Sez. III, 07/04/2010 n. 1004 alle cui argomentazioni e conclusione l'OSL ritiene corretto richiamarsi ed adeguarsi;
- Nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, questo Organo deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni dei crediti non ammissibili;

**RITENUTO** pertanto di confermare le risultanze istruttorie dalle quali sono emersi motivi ostativi che non consentono di accogliere, limitatamente all'importo di euro 87.453,35 la richiesta di ammissione alla massa passiva presentata da S.p.A. acquisita al protocollo generale del Comune con il n. 32240 del 21/07/2017, per le motivazioni sopra esposte;

**VISTO** l'art. 256 del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite, corredato dai provvedimenti di diniego;

**VISTO** l'art. 257 del TUEL, il quale prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;

**RICHIAMATI:**

- Il DPR 24 Agosto 1993 n.378 avente ad oggetto "regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati";
- Il Decreto legislativo del 18 Agosto 2000 n.267 recante il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, con le successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il TUEL n. 267/2000;

Per le suesposte motivazioni e considerazioni;

Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese;

**DELIBERA**





N. \_\_\_\_\_ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

**certifica**

che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal **12 0 MAG, 2021** al \_\_\_\_\_ al l'Albo Pretorio Informatico, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del comune e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

(\_\_\_\_\_)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(\_\_\_\_\_)

**ESECUTIVITA' DELL'ATTO**

(art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è di immediata esecutività

Favara, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

(\_\_\_\_\_)